

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**  
Dipartimento Reg.le Urbanistica

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** i DD.LL. 01 Aprile 1968, n. 1404 e 02 Aprile 1968 n. 1444;

**VISTA** la L.R. 27/12/78, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art.68 della legge n. 10 del 27 Aprile 1999;

**VISTO** il foglio prot. n.31510 del 06/11/2000, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n.54554 del 07/11/2000, con cui il Comune di Noto (SR) ha trasmesso, unitamente alla relativa delibera consiliare n. 33 del 15/3/00, la documentazione inerente l'adozione di alcune modifiche al Regolamento Edilizio ed alle norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale approvato con D.A. n. 334/DRU dell'11/5/93;

**VISTA** l'assessoriale n. 15133 del 16/3/01 con la quale la sopracitata variante è stata restituita in quanto non sottoposta all'esame dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74;

**VISTO** il foglio prot. n. 12119 del 27/4/01 con cui il Comune di noto, nel rappresentare che le modifiche oggetto della variante adottata non avrebbero comportato alcuna implicazione sotto l'aspetto geologico-tecnico in quanto esclusivamente regolamentari e normativi, ha ritrasmesso la documentazione in precedenza restituita;

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 15/3/2000, riscontrata dal CO.RE.CO. Sez. Centrale di Palermo nella seduta del 13/4/00 al n. 1840/1609, con la quale il Consiglio Comunale di Noto ha adottato le modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente ed al Regolamento Edilizio secondo la proposta dell'Ufficio Tecnico – settore 5;

**VISTI** gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 71/78;

**VISTA** l'attestazione del 30/10/2000, a firma congiunta del dirigente del settore urbanistica e del Segretario Generale, in ordine alla mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;

**VISTO** la nota dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, prot. 7576/01 del 21/5/01, trasmessa con il foglio comunale prot. n. 15033 del 31/05/01, con la quale si rappresenta che le modifiche apportate alle N.A ed al R.E. del Comune di Noto non costituiscono variante ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della L.R. 64/74;

**VISTA** la nota prot. n. 223 del 18/07/01, condivisa dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'Urbanistica, con la quale, unitamente agli atti ed elaborati inerenti la variante in argomento, il Gruppo XXVII/DRU ha trasmesso alla Segreteria del C.R.U., ai sensi dell'art. 68 della L.R. 10/99, la proposta n. 20 del 18/06/01 con cui, con l'introduzione di alcune prescrizioni nella stessa proposta indicate, si ritengono

meritevoli di approvazione le modifiche al R.E. ed alle N.A del vigente strumento urbanistico generale, adottate con deliberazione consiliare n. 33 del 15/3/01;  
**VISTO** il voto n. 476 dell'11/10/2001 con il quale il Consiglio Regionale dell'Urbanistica, valutata la proposta del Gruppo XXVII/DRU che ritiene di condividere nelle linee generali, ha espresso il parere che di seguito in stralcio si trascrive:

“... **Omissis**.....

RILEVATO CHE:

- In atto, Il Comune di Noto è dotato di un Piano Regolatore Generale con annesso Regolamento Edilizio, approvato con D.A. n. 334/DRU del 11/05/93;
- Con deliberazione consiliare n. 33 del 15/03/2000, il Comune di Noto, ha adottato in variante allo strumento urbanistico vigente, modifiche al R.E. ed alle N.T.A.;
- Da quanto emerge dalla Relazione dell'Ufficio Tecnico tale variante si è resa necessaria poiché nel corso dell'attuazione dello strumento urbanistico vigente è venuta maturando l'esigenza di apportare alcune variazioni alla normativa in esso contenuta per renderla più aderente alla specifica situazione topo-urbanistica nonché alle nuove esigenze manifestatesi nella dinamica di sviluppo della città
- Le modifiche apportate con la suddetta variante, consistono in alcune aggiunte e precisazioni o nella riformulazione di alcuni articoli del R.E. e delle N.T.A. ed in particolare:

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

- Art. 13 vengono introdotti i commi dal 6 bis al 6 quinquies contenenti prescrizioni per interventi edilizi nella zona “A” e per la salvaguardia del patrimonio esistente sotto il profilo sismico;
- Artt. 17, 18, 19, 20, 21 vengono modificate le norme relative alle distanze dai confini e fra i fabbricati nelle zone B1, B2, BR, B3, B4;
- Art. 22 viene modificato il comma 2 riguardante la superficie minima per la redazione dei piani attuativi in zona C;
- Art. 30 viene modificato per introdurre nuove norme riguardanti l'unità minima di intervento nelle zone E, gli interventi di agriturismo e di turismo rurale;
- Art. 31 viene aggiunto il comma 5 per limitare nelle zone E1 gli interventi di agriturismo solo agli immobili esistenti;
- Art. 35 vengono aggiunte nelle zone Fic anche le attrezzature religiose;
- Artt. 46, 47, 49 vengono modificati per escludere dal vincolo ambientale il riferimento alla legge n. 1089/39;
- Art. 48 viene modificato il comma 1 per introdurre la possibilità di realizzare opere per la diretta fruizione del mare entro la fascia dei 150 m.;
- Art. 50 viene modificato per introdurre norme del Nuovo Codice della Strada;

**REGOLAMENTO EDILIZIO**

- Art. 2 viene aggiunto il comma 12 con la definizione del “Piano di utilizzo” per lotti facenti parte di Piani Particolareggiati o di Lottizzazione;
- Art. 3 vengono modificati i seguenti commi: 14 sul calcolo del volume edilizio, 15 sulla misura dell'altezza delle fronti di un edificio, 16 sull'altezza della costruzione, 17 sulla distanza fra le fronti, 21 con la definizione di piano su pilotis;
- Art. 4 viene modificata la lettera o) sulle variazioni di destinazione d'uso;
- Artt. 4/a, 4/b, 4/c diventano rispettivamente artt. 8/a, 8/b, 8/c;
- Art. 5 viene aggiunto il punto 28) sulle variazioni di destinazioni d'uso;
- Art. 8/a (ex 4/a) viene modificata la lettera e) affetto da errore materiale;
- Art. 9 viene modificato per passare la competenza per la nomina dei componenti elettivi della Commissione Urbanistico-Edilizia dal Consiglio Comunale al Sindaco;

- Art. 13 viene introdotta una modifica tecnica sulla trascrizione della convenzione o dell'atto d'obbligo per il rilascio delle concessioni agevolate;
- Art. 58 viene eliminato il limite di altezza di m. 2,50 per i garage pertinenziali che non rientrano nel calcolo dei volumi;
- Art. 62 viene modificata la definizione del piano interrato ai fini del calcolo dei volume;
- Art. 70 viene modificata nelle scale l'alzata massima da 15 cm a 17 cm;
- Artt. 92, 94, 96 vengono aggiunti dei commi per regolamentare la installazione di serbatoi idrici, antenne radiotelevisive, parabole satellitari, e unità esterne di apparecchi a pompa di calore;
- Art. 121 viene modificato nella parte che riguarda i contenuti essenziali delle convenzioni urbanistiche.

CONSIDERATO che:

- Sotto il profilo procedurale, non si ha nulla da rilevare in quanto:
- Sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito della variante, ai sensi della vigente legislazione;
- Si ritiene di poter condividere le motivazioni che hanno indotto il Comune ad adottare la variante proposta finalizzata all'adeguamento della normativa dello strumento urbanistico per far fronte a nuove esigenze e casi particolari non previsti;
- Le modifiche apportate agli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio non alterano l'impianto normativo del P.R.G. vigente e si ritengono condivisibili in linea di massima nel rispetto della normativa vigente e salvo quanto appresso riportato:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1)Le modifiche all'art.13 delle N.T.A. riguardante sostanzialmente gli interventi in centro storico, appaiono condivisibili, in quanto sono volte ad individuare le specificità degli interventi nel tessuto storico.

Tuttavia non si ritiene potersi condividere il punto 6 ter.b in quanto gli infissi in alluminio preverniciato con estetica arrotondata non si ritengono compatibili con il recupero mirato ad esaltare le qualità intrinseche dei manufatti edilizi e del tessuto urbano del Centro Storico di Noto.

2)L'art. 30 poiché consente in maniera semplicistica ed indifferenziata per tutta la zona E di verde agricolo del territorio comunale di Noto attività e destinazioni d'uso non specificatamente finalizzate all'esercizio dell'agricoltura senza una preventiva e mirata programmazione urbanistica, si ritiene allo stato non condivisibile in quanto innesca un processo lottizzatorio nel verde agricolo non consentito dalle norme urbanistiche vigenti.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Le modifiche proposte al regolamento edilizio si ritengono condivisibili con le prescrizioni che di seguito si elencano:

- art. 3 punto 14:

lettera b): aggiungere le parole "di uso pubblico";

“ c): va cassata in quanto il vano ascensore non è un volume tecnico;

Per quanto premesso, rilevato e considerato

È del parere

Che le modifiche proposte dal Comune di Noto al vigente Regolamento Edilizio ed alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale, adottate con deliberazione consiliare n.33 del 15/03/2000 si ritengono meritevoli di approvazione con le prescrizioni di cui ai sopra considerata.";

**RITENUTO** di poter condividere il superiore voto n. 476 del 11/10/2001 reso dal Consiglio

Regionale dell'Urbanistica;  
**RILEVATA** la regolarità della procedura seguita;

## **DECRETA**

- ART.1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale 27 Dicembre 1978, n.71, è approvata e resa esecutiva, in conformità al parere n. 476 del 11/10/2001 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica, la variante, adottata con delibera consiliare n. 33 del 15/3/2000, comportante modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione ed al Regolamento Edilizio dello strumento urbanistico generale del Comune di Noto;
- ART.2)** Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:
- 1.Parere n. 20 del 18/6/2001 reso dal Gruppo di lavoro XXVII/D.R.U.;
  - 2.Voto del C.R.U. n. 476 del 11/10/2001;
  - 3.Delibera Consiliare n. 33 del 15/3/2000;
  - 4.Norme tecniche di attuazione con le modifiche di cui alla Delibera n. 33 del 15/3/2000;
  - 5.Regolamento Edilizio con le modifiche di cui alla Delibera n. 33 del 15/3/2000;
- ART.3)** Il Comune di Noto resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 22/11/02

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
(Dr. Antonino Scimemi)  
*F.to Scimemi*